



COMUNE DI PALMI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

*Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 22/01/2013
Modificato con Deliberazione C.C. n. 24 del 10/03/2016*

INDICE

PARTE I

DELLE DEFINIZIONI

PREMESSA

Articolo 1

Definizioni

PARTE II

DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 3

Esclusioni

Articolo 4

Principi

Articolo 5

Fasi della procedura di affidamento

Articolo 6

Criteri di selezione dell'offerta

Articolo 7

Commissione giudicatrice

Articolo 8

Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto

Articolo 9

Forma del contratto

PARTE III

DEI CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Articolo 10

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria

Articolo 11

Importi delle soglie comunitarie

Articolo 12

Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico

Articolo 13

Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza

Articolo 14

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Articolo 15

Requisiti di partecipazione

Articolo 16

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

Articolo 17

Anomalia dell'offerta

Articolo 18

Garanzie

PARTE IV

DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

TITOLO I

DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 19

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici sotto la soglia
comunitaria

Articolo 20

Anomalia dell'offerta

TITOLO II

DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Articolo 21

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia

Articolo 22

Tipologie di beni, servizi e lavori affidabili in economia

Articolo 23

Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

Articolo 24

Limiti di importo degli affidamenti in economia

Articolo 25

Varianti, proroghe e rinnovi

Articolo 26

Procedure

Articolo 27

Amministrazione diretta

Articolo 27bis

Ufficio Gare e Contratti

Articolo 28

Cottimo fiduciario

Articolo 29

Deroghe per alcune tipologie di servizi

Articolo 29 bis

Indagini di mercato ed elenchi aperti

Articolo 30

Requisiti

Articolo 31

Pubblicità e comunicazioni

Articolo 32

Congruità dell'offerta

Articolo 33

Garanzie

Articolo 34

Direzione dell'esecuzione

Articolo 35

Termini e modalità di pagamento

Articolo 36

Attestazione di regolare esecuzione

Articolo 37

Subappalto

Articolo 37 bis

Normativa antimafia

Articolo 38

Procedure contabili

Articolo 39

Articolo 39bis

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

PARTE V

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 40

Transazione

Articolo 41

Arbitrato

Articolo 42

Giurisdizione e norme procedurali

PARTE VI

NORME FINALI

Articolo 43

Richiami normativi

Articolo 44

Norma di chiusura

PARTE I

DELLE DEFINIZIONI

PREMESSA

La recente pubblicazione della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), pur non intervenendo direttamente sul D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", di fatto ha mutato profondamente il quadro normativo in materia di affidamenti, rendendo necessario un adeguamento del Regolamento vigente che sia utile fino a quando non sarà approvato un nuovo Testo Unico in materia di appalti. Il presente Regolamento deve quindi considerarsi transitorio, finalizzato a unificare le procedure operative, a garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa e, sostanzialmente, a traghettare l'ente verso il nuovo impianto normativo che è in fase di approvazione in Parlamento. Di seguito le norme, modificate dalla legge di Stabilità 2016, che sono alla base dell'odierno intervento legislativo regolamentare:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (finanziaria 2007) art.1 commi 449 e 450;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) art.2 comma 573;
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) art.2 comma 225;
- Legge 23 giugno 2014, n. 89 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" art.9 commi 2, 3 e 7;
- Legge 11 agosto 2014, n. 114 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" art.23- ter comma 3;
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" art.4 comma 3- ter e 15 comma 13 lett.d) (il comma 3-quinques è abrogato)
-Il Codice degli appalti (T.U. D.Lgs 163/ 2006) è stato modificato solo indirettamente nel comma 3-bis dell'art.33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza", aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014 e ulteriormente "ritoccato" ai sensi dell'art.23- ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015.

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

"Regolamento" : il presente documento, che attua altresì le previsioni di cui all'art.191 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e di cui all'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., nell'ambito dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

“Codice dei contratti pubblici” : il decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dlgs. n. 163/2006, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione al Codice dei contratti pubblici in generale o ad un suo articolo in particolare, si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l’art. 42 del presente Regolamento.

“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”: il decreto del Presidente della Repubblica (dpr) 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Con la dizione “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dpr n. 207/2010 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici in generale o ad un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti normativi, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l’art. 42 del presente Regolamento.

“Comune” : il Comune di Palmi

“Contratti pubblici” : i contratti d’appalto o di concessione relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori posti in essere dal Comune.

“Affidamento di lavori”: l’affidamento avente ad oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere di cui all’allegato I del Codice dei contratti pubblici. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale.

“Affidamento di beni”: l’affidamento e/o l’approvvigionamento e/o la fornitura, diversi da quelli di lavori o di servizi, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

“Affidamento di servizi”: l’affidamento, diverso da quello di lavori o di beni, avente ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all’allegato II del Codice dei contratti pubblici (allegato quale parte integrante del presente regolamento).

“Operatore economico” : il soggetto che offre sul mercato in modo stabile e continuativo beni, servizi e lavori.

“Soggetto offerente” o **“Offerente”**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente”: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con il Comune.

“ANAC”: Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, ha soppresso l’AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

“Osservatorio”: l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

“Responsabile del procedimento (RUP)” : il soggetto cui sono attribuiti le funzioni ed i compiti stabiliti dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 4 della Legge regionale sui lavori pubblici. In assenza di esplicita nomina, la figura del RUP coincide con quella del dirigente/Responsabile del servizio interessato dalla procedura.

“Responsabile del servizio” : il dirigente o il funzionario Capo Area con funzioni dirigenziali interessato dalla procedura, nel rispetto dello statuto e del regolamento di organizzazione dell’ente.

“Profilo del committente”: <http://www.comune.palmi.rc.it>, ossia il sito informatico del Comune in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative ai Contratti pubblici.

“Ufficio gare, contratti e appalti”: L’Ufficio al quale compete, ai sensi del comma 3, dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la responsabilità di alcune procedure e adempimenti di cui al presente regolamento, diretto da Responsabile Apicale.

PARTE II DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i Contratti pubblici relativi agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia operati dal Comune.
2. La presente parte II detta disposizioni comuni ai Contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria ed agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia disciplinati, rispettivamente, dalle parti III e IV del presente Regolamento.
3. I principi desumibili dalla presente parte II si applicano anche ai Contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi delle disposizioni contenute nella parte I, titolo II, dello stesso.
4. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture in economia, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle disposizioni del codice civile.

Articolo 3

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai Contratti pubblici relativi ai settori speciali del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice dei contratti pubblici;
 - b) ai contratti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- c) ai contratti aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili od immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- d) ai contratti di lavoro conclusi dal Comune con i propri dipendenti, ai contratti di somministrazione di lavoro disciplinati dagli articoli 20 e ss. del dlgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai contratti di lavoro temporaneo disciplinati dalla legge (l.) 24 giugno 1997, n. 196 ed alle figure contrattuali agli stessi assimilabili.

Articolo 4

Principi

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:
 - a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, desumibili dal Trattato delle Comunità europee (CE) o dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle CE, quali ad esempio:
 - a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio delle CE; a.2) il diritto di stabilimento;
 - a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio delle CE;
 - a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici, perseguibile anche mediante una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l'assegnazione o l'esecuzione dei Contratti pubblici nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;
 - a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico ai fini dell'assegnazione e l'oggetto del Contratto pubblico;
 - a.6) la trasparenza e la conoscibilità delle attività poste in essere dal Comune;
 - a.7) la pubblicità della volontà di affidare e dell'esito degli Affidamenti di beni, servizi e lavori;
 - a.8) la proporzionalità della modalità di Affidamento di beni, servizi e lavori rispetto al potenziale mercato di riferimento.
 - b) dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano che il Comune ha l'obbligo di osservare. Nel rispetto di tali principi e norme, il Comune è tenuto, durante la contrattazione, a comportarsi secondo buona fede.
2. Per ogni singolo Contratto pubblico il Comune nomina un Responsabile del procedimento (RUP).

Articolo 5

Fasi della procedura di affidamento

1. Nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo del Comune, la procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) determinazione a contrarre;
 - b) selezione della migliore offerta;
 - c) aggiudicazione provvisoria;
 - d) aggiudicazione definitiva;
 - e) verifica del possesso dei requisiti;
 - f) stipulazione del contratto.
2. La determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile del servizio prima dell'avvio della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori e contiene le indicazioni:
 - a) del fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) della fonte del finanziamento;
 - c) dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali;

- d) della procedura per l'individuazione degli offerenti;
- e) del criterio per la scelta dell'offerta migliore;
- f) del Responsabile del procedimento.

La determina a contrarre **deve essere richiamata nel bando di gara** (art.55 comma 3 D.Lgs 163/2006)

3. In base all'art.191 del d.lgs 267/2000 T.U.E.L. il Responsabile del servizio può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 dello stesso T.U.E.L.. Ove dette procedure non vengano rispettate dal Responsabile del servizio, tutte le spese assunte saranno considerate quali "debiti fuori bilancio" (art.194 D.Lgs 267/2000) e di esse potrà essere chiamato a risponderne lo stesso Responsabile del servizio assuntore degli oneri.
4. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dal presente Regolamento, dal Codice dei contratti pubblici, e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
5. L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del Responsabile del servizio nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
6. L'aggiudicazione definitiva richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Responsabile del servizio. **L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa** (art. 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici).
7. Non occorre l'adozione della determina a contrarre né dell'aggiudicazione provvisoria, essendo sufficiente quella dell'aggiudicazione definitiva:
 - a) per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori di importo inferiore a **40.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
8. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal Responsabile del procedimento, successivamente all'adozione dell'aggiudicazione definitiva, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice dei contratti pubblici.
9. Terminata la verifica di cui al comma 7, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si fa luogo alla stipulazione del contratto nel rispetto dei termini indicati nell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 6

Criteri di selezione dell'offerta

1. Il Comune seleziona la migliore offerta compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo,

applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il Comune sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche che dell'oggetto del Contratto pubblico ed indica nel bando o nel disciplinare di gara e nella lettera d'invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Quando la selezione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o il disciplinare di gara e la lettera di invito precisano altresì i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi **in conformità agli allegati G, M e P** del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (allegati quale parte integrante del presente Regolamento).
3. Il Comune applica gli articoli 81, 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici.
4. La selezione della migliore offerta deve risultare da apposito verbale redatto in conformità all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici ed è effettuata in seduta pubblica per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quali, a titolo esemplificativo, il prezzo o il termine di consegna o di esecuzione), ed in seduta riservata per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali, a titolo esemplificativo, il pregio tecnico o le caratteristiche estetiche e funzionali).

Articolo 7

Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione deve essere demandata ad una commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del servizio ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma dal Responsabile del servizio.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte; l'atto di nomina può indicare dei membri supplenti in numero massimo pari a quello dei membri effettivi.
5. La verbalizzazione dell'attività della commissione giudicatrice è svolta da un dipendente del Comune indicato nell'atto di nomina della commissione medesima o, in difetto, da uno dei suoi componenti scelto dal presidente.
6. Si applicano nei confronti dei commissari, effettivi e supplenti, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti pubblici; i commissari, all'atto dell'assunzione di incarico, attestano l'insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dpr. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto e deve operare con il *plenum* dei suoi componenti, di quelli effettivi o di quelli supplenti intervenuti in sostituzione dei primi.
8. In caso di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora si debba procedere all'esame e valutazione di elementi tecnico-qualitativi presentati dai concorrenti in conformità al bando di gara/lettera di invito, la Commissione procederà in seduta segreta solo per la valutazione dei predetti elementi, mentre ogni altra operazione di gara avverrà in seduta pubblica (aperture dei plichi

contenenti la documentazione ed esame dell'ammissibilità alla gara; apertura dei plichi contenenti il prezzo offerto; riepilogo dei punteggi e formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria). In tal caso i lavori si svolgeranno in più sedute, previo avviso ai concorrenti.

9. Nei casi in cui la Commissione di gara non concluda i lavori in una sola seduta di gara, essa dispone il proseguimento dei lavori ad altre successive sedute. La possibilità di avvalersi di tale facoltà deve essere espressamente indicata nel bando di gara.
10. Il Responsabile di servizio competente alla stipulazione del relativo contratto provvederà all'approvazione del verbale di gara e alle incombenze successive.

Articolo 8

Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto

1. Il Contratto pubblico non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni – cd. “standstill” – dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici; l'aggiudicazione definitiva diventa **“efficace”** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” (art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006). **Procedura:** Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 % delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 D.Lgs 163/2006, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis dello stesso Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11.
2. Tale termine non si applica nei casi di cui all'art. 11, comma 10bis, del Codice dei contratti pubblici *(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale).*
3. In pendenza del termine di cui al comma 1, Il Responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs 163/2006, **l'esecuzione anticipata** della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. Il provvedimento con il quale il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata dovrà essere adeguatamente motivato in

ordine alle concrete circostanze che richiedono l'anticipazione. Quando peraltro all'avvio anticipato dell'esecuzione non segua la stipula del contratto, all'aggiudicatario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la parte della prestazione già eseguita.

4. **L'esecuzione d'urgenza** di cui al presente articolo non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art.11 comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dall'art.11 comma 10-ter del D.Lgs 163/2006, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
5. La stipulazione del Contratto pubblico ha luogo entro il termine di sessanta giorni da quando l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art.5, comma 5, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare (*comma introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010, poi così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera a), d.lgs. n. 104 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 195 del 2011*) - ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Articolo 9

Forma del contratto

1. Il contratto (con riferimento alla *species* di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata (art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e

Determinazione ANAC nr.1 del 13.02.2013). Per la scrittura privata resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

2. La "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Determinazione ANAC nr.1 del 13.02.2013).
3. Ove dovessero subentrare modifiche legislative per quanto concerne le forme di stipula dei Contratti pubblici, sopra e sotto la soglia comunitaria, si rinvia integralmente all'art.11 e segg. del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., nonché al Parere sulla Normativa Avcp, del 27/01/2011 - rif. AG 43/2010.
4. La stipula formale del contratto, con le modalità di cui all'art.11 del Codice dei contratti, deve ritenersi obbligatoria in tutti i casi previsti dal D.lgs 8 agosto 1994, n. 490 (sopra la soglia comunitaria).
5. Per gli affidamenti mediante le procedure del cottimo fiduciario con importo superiore a **€40.000,00** (art.28 del Regolamento) il contratto può essere stipulato attraverso **scrittura privata**, che può anche consistere in uno scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi (vedasi: FAQ D17 - http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQ_economia); per tutti gli affidamenti di importo inferiore il vincolo giuridico contrattuale si considera concretizzato con la determina di affidamento definitiva.

PARTE III DEI CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Articolo 10

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. La presente parte III disciplina gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato, determinato a norma dell'art.12 del presente Regolamento, sia pari o superiore alle rispettive soglie comunitarie come stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente parte si applicano, oltre alle disposizioni della parte II del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici, il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e la Legge regionale sui lavori pubblici.

Articolo 11

Importi delle soglie comunitarie

1. Al momento di adozione del presente Regolamento le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi così modificate dal Regolamento (UE) n. 2015/2170 della Commissione del 24 novembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016, sono pari a:
 - a) **€ 209.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di forniture e di servizi;
 - b) **€ 5.255.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di lavori pubblici e le concessioni di lavori pubblici (v. art. 28 del Codice dei contratti pubblici).
2. I provvedimenti con cui la Commissione delle Comunità europee revisiona gli importi delle soglie indicate nel comma 1, in virtù dell'art. 69 della Direttiva 2004/ 18/CE e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla scadenza del termine eventualmente prescritto dalla

Commissione per il recepimento nell'ordinamento interno dell'Italia, senza che il Comune abbia l'onere di modificare il presente articolo mediante sostituzione degli importi sopra indicati.

Articolo 12

Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico

1. Il valore del Contratto pubblico è stimato dal Comune al momento dell'avvio della procedura di Affidamento di lavori, di beni e di servizi, ed è determinato in base ai commi seguenti.
2. Il valore stimato del Contratto pubblico è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall'importo totale pagabile dal Comune al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, il Comune tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. Il Comune, per determinare il valore stimato del Contratto pubblico, applica l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.
5. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Articolo 13

Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza

1. I contratti misti sono contratti che hanno per oggetto: lavori e beni; lavori e servizi; servizi e beni; lavori, servizi e beni. Essi sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
 - a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;
 - b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
 - c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto
2. Al fine dell'accertamento sull'applicabilità della presente parte III, ai sensi del precedente art.10, nonché dell'applicazione di ogni altro articolo del presente Regolamento che preveda una soglia economica, il Comune osserva l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
3. L'applicazione del presente articolo da parte del Comune non può avere l'effetto di eludere il Codice dei contratti pubblici o il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici o la legge Regionale in materia di lavori pubblici né di limitare o di

distorcere la concorrenza.

5. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo, il Comune, nel caso di propri lavori, servizi, beni da approvvisionarsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, beni di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del Soggetto contraente che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
6. Il Comune può stipulare gli accordi o le convenzioni di cui al comma 5 con:
 - a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
 - b) soggetti e partner commerciali privati; in tal caso il Comune ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del presente Regolamento nella scelta del Soggetto contraente.
7. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da **Consip S.p.A.** o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015, il comune può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a **€ 40.000,00**, con le modalità di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Articolo 14

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)*
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni

dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;

- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;
 - f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del Codice dei contratti pubblici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

Articolo 15

Requisiti di partecipazione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di Affidamento di lavori, di servizi e di forniture beni e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter del Codice dei contratti pubblici, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del
- m-bis)** nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del Codice dei contratti pubblici, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter)** di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater)** che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

m-quinquies) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

2. Per quanto altro non indicato nel presente Regolamento in materia di condizioni ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento, vale quanto indicato nel Codice dei contratti pubblici.
3. In caso di affidamenti a oggetto misto, il Comune determina distinti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per ogni prestazione di lavori, servizi o beni oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
4. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
5. E' vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 16

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr. n. 445/2000.
2. Ai fini dell'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, il Comune:
 - a) acquisisce direttamente dalle autorità competenti la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) richiede all'Operatore economico la produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati dal Comune nel bando, nell'avviso o nell'invito in applicazione degli articoli da 39 a 47 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a), nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori al Comune, coadiuvandolo/a in eventuali richieste di conferma da parte delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, il Comune reputa prova necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Articolo 16 bis

Qualificazione per eseguire lavori pubblici

1. La certificazione SOA (Società Organismi di Attestazione) è obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e/o opere pubbliche di lavori

con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

2. Le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica (art.40 D.Lgs 163/2006). Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
 - a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 17

Anomalia dell'offerta

1. E' giudicata anomala l'offerta dell'Operatore economico:
 - a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media);
 - b) in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai valori indicati dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, rispettivamente, dall'art. 87 e dall'art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, e della commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la facoltà del Comune, ove lo ritenga opportuno, di istituire una commissione *ad hoc* ai sensi dell'art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.
3. La verifica di cui al comma 2 ha lo scopo di valutare se un'offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.
4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, il Comune può verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 18

Garanzie

1. L'offerta è corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Soggetto contraente è obbligato a costituire la garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 111 e 129 del Codice dei contratti pubblici, nonché nell'art. 57, nella parte II, titolo VI, nella parte III, titolo III, e negli articoli

PARTE IV
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI AFFIDAMENTI IN
ECONOMIA

TITOLO I
DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 19

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici
sotto la soglia comunitaria

1. Il presente titolo I della parte IV disciplina, ai sensi dell'art.125 del Codice dei contratti pubblici, gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato sia compreso tra gli importi di cui all'art.24 e fino alle rispettive soglie comunitarie stabilite dall'art.11 del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo I della parte IV si applicano, oltre alle disposizioni delle parti II e III del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici (con particolare e non esclusivo riferimento alla sua parte II, titolo II, ad eccezione dell'art. 125), il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (con particolare e non esclusivo riferimento alla sua parte IV, titolo V, capo I), la legge Regionale sui lavori pubblici ed il Regolamento comunale disciplinante l'attività contrattuale approvato con deliberazione di C.C. nr.51 del 03.07.2008 e ss.mm.ii. (deliberazioni C.C. nn.76 del 27.11.2008 – 30 del 26.05.2009 – 61 del 22.11.2010).
3. La disciplina degli affidamenti di lavori, di servizi e di beni in economia contenuta nel presente titolo I - parte IV, sostituisce ed abroga la precedente disciplina contenuta nel Regolamento comunale disciplinante l'attività contrattuale, titolo IV (lavori, forniture, beni e servizi in economia), approvato con deliberazione del C.C. nr.51 del 03.07.2008 e ss.mm.ii..

Articolo 20

Anomalia dell'offerta

1. Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.
2. Per gli Affidamenti di lavori di importo inferiore o pari al valore indicato dall'art.122, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e per gli Affidamenti di beni e di servizi di importo inferiore o pari al valore indicato dall'art. 124, comma 8, del medesimo Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, il Comune può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore al valore indicato dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
3. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma 1 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art.17, comma 4, del presente Regolamento.

TITOLO II DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Articolo 21

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di affidamenti in economia

1. Il presente titolo disciplina i procedimenti relativi agli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori da parte del Comune.
2. Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato.
3. Per ogni procedura in economia l'Amministrazione opera attraverso un Responsabile di procedimento ai sensi delle norme del presente Regolamento e dell'art.10 D.Lgs 163/2006
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle parti II, III e IV, titolo I, del presente Regolamento.

Articolo 22

Tipologie di beni, servizi e lavori affidabili in economia

1. L'Affidamento in economia di **beni** è consentito in tutti i casi previsti dal Codice dei contratti pubblici e comunque nei seguenti casi (art.125 comma 10 D.Lgs 163/2006):
 - a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - b) acquisto e riparazione di apparecchiature ed utensili, acquisto di medicinali e di materiale vario occorrente per il funzionamento dei servizi;
 - c) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica del Comune, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;
 - d) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;
 - e) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;
 - f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, di abbonamenti a quotidiani e periodici, ad agenzie di informazioni, ad archivi e banche dati on line;
 - g) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di video proiezione e di registrazione audio-video;
 - h) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
 - i) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
 - j) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
 - k) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;
 - l) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;

- m)** acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi, uffici e scuole;
- n)** acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;
- o)** acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera n);
- p)** acquisto di beni e attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dal Comune;
- q)** acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerienze;
- r)** acquisto di strumentazione tecnica, operativa, accessori ed armamenti per il personale della Polizia Locale;
- s)** acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- t)** acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;
- u)** acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;
- v)** installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;
- w)** beni non previsti nelle lettere precedenti, sino all'importo di **10.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'Affidamento in economia di **servizi** è consentito in tutti i casi previsti dal Codice dei contratti pubblici e comunque nei seguenti casi (art.125 comma 10 D.Lgs 163/2006):

- a)** servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;
- b)** servizio di pulizia e sgombero di neve o di valanghe;
- c)** servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet del Comune;
- d)** servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale del Comune, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- e)** servizi bancari e assicurativi e servizi di brokeraggio;
- f)** valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;
- g)** servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
- h)** analisi e prove in sito e di laboratorio;
- i)** servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
- j)** servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;
- k)** servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- l)** servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
- m)** servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, di documenti cartacei e pergamenei, di sigilli e di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
- n)** progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in

- genere, l'attività del Comune;
- o)** servizi di rilevazione dati e indagini di mercato;
 - p)** pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;
 - q)** servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
 - r)** beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dal Comune;
 - s)** organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t)** servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;
 - u)** noleggio di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse del Comune, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
 - v)** servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - w)** funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
 - x)** servizi di rappresentanza e di ospitalità;
 - y)** riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;
 - z)** gestione del servizio di riscaldamento degli stabili comunali;
 - aa)** servizi di mensa al personale dipendente;
 - bb)** servizi di gestione di ludoteche, centri estivi e centri per anziani;
 - cc)** servizi cimiteriali;
 - dd)** servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica alle condizioni specificate nel successivo art. 39;
 - ee)** servizi di supporto all'attività del Responsabile del procedimento;
 - ff)** servizi di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a € **40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - gg)** Servizi di manutenzione e riparazione;
 - hh)** Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta;
 - ii)** Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta;
 - jj)** Trasporto di posta per via terrestre esclusi i servizi di trasporto per ferrovia;
 - kk)** Servizi di telecomunicazione;
 - ll)** Servizi finanziari: a) servizi assicurativi; b) servizi bancari e finanziari ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da

banche centrali;

mm) Servizi informatici ed affini;

nn) Servizi di ricerca e sviluppo ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni; Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

oo) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

pp) Servizi di consulenza gestionale (esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione) e affini;

qq) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;

rr) Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;

ss) Servizi di sperimentazione tecnica e analisi;

tt) Servizi pubblicitari;

uu) Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

vv) Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto;

ww) Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;

xx) Disinfestazione e servizi analoghi;

yy) Servizi alberghieri e di ristorazione;

zz) Servizi di trasporto per ferrovia;

aaa) Servizi di trasporto per via d'acqua;

bbb) Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti;

ccc) Servizi legali;

ddd) Servizi di collocamento e reperimento di personale;

eee) Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;

fff) Servizi relativi all'istruzione, anche professionale;

ggg) Servizi sanitari e sociali;

hhh) Servizi ricreativi, culturali e sportivi;

iii) servizi non previsti nelle lettere precedenti, sino all'importo di **€ 10.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'Affidamento in economia di **lavori** è consentito in tutti i casi previsti dal Codice dei contratti pubblici e comunque nei seguenti casi:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibile non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

g) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) lavori diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, di importo non superiore a **10.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 23

Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

1. L'Affidamento in economia di beni e servizi è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi (art.125 comma 10 D.Lgs 163/2006):
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi e di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 24

Limiti di importo degli affidamenti in economia

1. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori (art.125 D.Lgs 163/2006) sono ammessi, limitatamente alle tipologie elencate negli articoli 22 e 23 del presente Regolamento e fatti salvi i diversi limiti di spesa ivi specificati, per importi inferiori a:
 - a) **209.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di **beni e di servizi**;
 - b) **200.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di **lavori**¹.
2. Per le procedure di affidamento di contratti pubblici:
 - a) aventi un importo uguale o superiore a **150.000,00 euro**, cui si provveda anche parzialmente con finanziamenti o contributi a carico del bilancio della Regione Calabria o di Enti, Società interamente partecipate, Agenzie, Aziende ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati;
 - b) aventi un importo superiore a **100.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di **beni e di servizi** e **150.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli affidamenti di **lavori**, il Comune di Palmi si avvarrà della **Stazione Unica Appaltante (SUA)**, istituita dalla Regione Calabria con la legge regionale n. 26 del 7 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni – convenzionandosi con la **"Struttura Speciale Stazione Unica Appaltante"** della Provincia di Reggio Calabria, con il fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione di tutti i contratti pubblici di rilevante impegno economico.
 - c) Il Comune sottoscrittore della convenzione tuttavia, in ordine agli appalti di lavori nonché di servizi e forniture al di sotto della soglia di cui ai punti precedenti, si riservano la facoltà dell'inoltro alla SUAP per la delega dell'attività.
3. I rapporti con la SUA saranno disciplinati da apposita convenzione redatta in base ai protocolli intercorrenti tra la predetta struttura e la Prefettura di Reggio Calabria.
4. L'adesione Stazione Unica Appaltante provinciale assolve anche all'adempimento, da parte

¹ Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.

del Comune, delle disposizioni previste dall'art. 33 comma 3 bis del D.L.vo n. 163/2006, come modificato dall'art. 23-bis della legge 11 agosto 2014, n.114, (centrale unica di committenza — CUC), come chiarito dall'ANAC con determinazione n.3 del 25.02.2015.

5. L'adeguamento normativo degli importi indicati nel comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore, senza che il Comune abbia l'onere di rettificarlo con gli importi adeguati.
6. Non è ammesso il frazionamento artificioso degli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

Articolo 25

Varianti, proroghe e rinnovi

1. Le varianti negli appalti di lavori, servizi e forniture sono ammesse nei seguenti casi:
 - in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici (a condizione che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e che la stazione appaltante precisi nel bando di gara se autorizza o meno le varianti, menzionandone i requisiti minimi);
 - in sede di offerta – nell'ipotesi di ricorso all'asta elettronica – ai sensi dell'articolo 85, commi 7 e 8 del Codice dei contratti pubblici;
 - in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le varianti in corso d'opera intervenute: a) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, b) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 114 del 2014. La trasmissione è curata dallo stesso R.U.P.
3. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti (incluse le concessioni di beni pubblici) aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
4. Il ricorso alla proroga (cd. "proroga tecnica") è subordinato all'esistenza di limitati ed eccezionali casi in cui, in vista della scadenza del contratto, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. Deliberazione Avcp n. 86/2011). Essa va ancorata al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli casi, limitati ed eccezionali, in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (Consiglio di Stato Sez. V 11/5/2009, n. 2882).
5. *abrogato*
6. Il ricorso reiterato alla proroga è illegittimo e da luogo a una figura di trattativa privata non consentita, oltre a costituire illecito frazionamento in violazione degli artt.12 e 24 del

Articolo 26

Procedure

1. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuati mediante le procedure:
 - a) dell'amministrazione diretta;
 - b) del cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.
2. In alternativa alle procedure indicate nel comma 1, il Comune, sussistendone i presupposti, utilizza il mercato elettronico e le convenzioni quadro stipulate da **Consip spa**, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o da altre centrali di committenza.
3. Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, il Comune è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da **Consip S.p.A.** e dalla **Stazione Unica Appaltante (SUA)**, nella funzione di centrale di committenza, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente al 7 luglio 2012. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalla **Stazione Unica Appaltante (SUA)**. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico (v. art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla L. 135/2012, c.d. "spending review – bis").

Articolo 27

Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **€ 50.000,00** (v. art. 125, comma 5 del Codice dei contratti pubblici).

Articolo 27 bis

Ufficio Gare e Contratti

1. Al Responsabile Apicale dell'Ufficio Gare e contratti compete, ai sensi del comma 3, dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, la responsabilità delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento. Pertanto, i Responsabili Apicali, cui fanno capo per competenza i procedimenti relativi ad appalti, acquisti, alienazioni, concessioni, locazioni e

convenzioni in genere, devono provvedere all'istruttoria e all'adozione degli atti di propria competenza, descritti all'art.5 del presente Regolamento, nonché alla stipulazione dei relativi contratti.

2. La collocazione, le funzioni e la dotazione dell'Ufficio Gare e contratti, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
3. L'Ufficio provvede, in particolare, ai seguenti adempimenti:
 - presta consulenza a tutte le Aree del Comune in materia di gare e contratti e nella predisposizione degli atti di gara;
 - coadiuva le Aree, per lo svolgimento delle funzioni elencate nei punti seguenti, in caso di procedure di gara relative a lavori per importi compresi tra € 40.000,00 e fino alla soglia di € 150.000,00 e, in caso di gare d'appalto per forniture di beni e servizi di importi compresi tra € 40.000,00 e fino alla soglia di € 100.000,00, salvo che esse vengano gestite direttamente dalla SUA;
 - pubblica il bando di gara sulla base degli elaborati tecnici e amministrativi prodotti dal Servizio al quale compete la responsabilità del procedimento da cui trae origine la gara stessa, salvo che esse vengano gestite direttamente dalla SUA, nel qual caso si osservano le indicazioni della convenzione;
 - pubblica l'avviso relativo all'esito delle gare;
 - istruisce gli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la loro registrazione, che sottopone all'Ufficiale rogante; a tal fine i Dirigenti di cui sopra trasmetteranno tempestivamente al Servizio Contratti la determinazione di aggiudicazione degli appalti (qualunque sia stata la procedura di scelta del contraente) e di impegno della relativa spesa, nonché tutta la rimanente documentazione di gara;
 - trasmette, sollecitamente, copia dei contratti ai Servizi, agli uffici interessati nonché ai contraenti terzi;
 - compie ogni altro adempimento connesso all'attività contrattuale attribuito al predetto Servizio dal presente regolamento o richiesto dal Segretario Comunale;

Articolo 28

Cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento esterno ad Operatori economici.
2. Secondo i parametri del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), per **l'acquisizione di beni e servizi** di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di **un solo Operatore economico, con le seguenti procedure:**
 - A)** Per l'acquisizione di beni e servizi fino a **€ 999,00** si può procedere all'acquisizione in maniera autonoma senza nessun obbligo di ricorso a Consip-Mepa-Soggetti aggregatori - Centrali di Committenza ecc. - Resta l'obbligo di utilizzare, ove esistenti, i parametri prezzo qualità del comma 3 dell'art.26 L.488/1999;
 - B)** Per l'acquisizione di beni e servizi da **€ 1.000,00 a € 40.000,00** si è tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (ove istituito). Si può comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi di valore inferiore a € 40.000,00, acquisendo il relativo CIG in deroga, motivando la scelta, nei seguenti casi:

Primo) ai sensi dell'art.23-ter d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014 (*nel rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n.488, dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66*), **nel principio del rispetto dei parametri qualità-prezzo** delle convenzioni attive presenti in CONSIP, laddove si consegua un risparmio di spesa dimostrabile;

Secondo) ai sensi dell'art.23-ter d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, **senza l'utilizzo dei parametri qualità-prezzo** delle convenzioni attive presenti in CONSIP laddove si tratti di beni e/o servizi non comparabili tecnicamente per i motivi che andranno esplicitati nell'atto di acquisizione;

Terzo) ai sensi dell'art.23-ter d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, **senza l'utilizzo dei parametri qualità-prezzo** laddove la tipologia di bene e/o servizio non è prevista in nessuno dei Bandi CONSIP presenti sul Mercato Elettronico e pertanto il bene e/ o servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MePA, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal comma 510 legge 208/2015, né dover trasmettere il provvedimento alla Corte dei Conti

Nel caso si scelga di operare in maniera autonoma il Responsabile del servizio dovrà produrre apposita dichiarazione ex dpr 445/2000 (come da modello allegato) da allegare ai contratti stipulati o, nel caso di cottimi fiduciari, alla determina di aggiudicazione. Il provvedimento di acquisizione dei beni o servizi (determina) va inoltrato all'organo preposto al controllo di gestione.

3. Per **l'acquisizione di beni e servizi** di importo pari o superiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e fino alla soglia indicata nell'art. 24 comma 1 (€ 100.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto) del presente Regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno **otto Operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con le procedure di cui all'art.29 del presente Regolamento. Si è sempre tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (ove istituito) ma, ove i beni e servizi non siano acquisibili in quanto non presenti, si è tenuti a fare ricorso alle unioni di comuni, a costituire un apposito accordo consortile o ad avvalersi delle Province, o ricorrere ad un soggetto aggregatore o alla SUA provinciale.

4. Per **lavori** di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di **un solo Operatore economico**, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di un'indagine di mercato ovvero tramite un elenco aperto di Operatori economici di cui ai seguenti artt.29 bis e segg.; per **lavori** di importo pari o superiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed inferiore ai limiti indicati nell'art. 24 comma 1 (**€ 150.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto) del presente Regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno **otto Operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con le procedure di cui all'art.29 del presente Regolamento. Si è però tenuti a fare ricorso alle unioni di comuni, a costituire un apposito accordo consortile o ad avvalersi delle Province, o ricorrere ad un soggetto aggregatore o, in convenzione, alle Province

(SUA).

5. Nei casi suddetti la consultazione è effettuata attraverso una **lettera di invito** cui è allegato un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da affidare; per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d'invito.
6. Nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri per l'acquisizione di **beni e servizi** sono, di norma, indicati:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) i requisiti di partecipazione richiesti e la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi oppure, nel caso di Operatore economico selezionato da un elenco, la richiesta di rendere apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
 - c) le eventuali garanzie richieste;
 - d) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo in giorni di validità delle stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) nel caso del prezzo più basso, l'eventuale utilizzo dell'esclusione automatica;
 - i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - j) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - k) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
7. Nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri per l'acquisizione di **lavori** sono, di norma, indicati:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penali in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista; g) le garanzie dell'esecutore.
5. Le procedure di cottimo fiduciario indicate nel presente articolo sono espletate dai Responsabili apicali dei competenti Settori dell'ente fino alla soglia di **€ 40.000,00** per **lavori ed acquisizione di beni e servizi**.
6. Per le gare d'appalto di **lavori** di importi compresi tra **€ 40.000,00** e fino alla soglia di **€ 150.000,00** e, in caso di gare d'appalto per forniture di **beni e servizi** di importi compresi tra **€ 40.000,00** e fino alla soglia di **€ 100.000,00**, la gestione delle procedure è seguita

dall'Ufficio Gare e Contratti dell'ente di cui all'art.27 bis che fungerà da tramite con la SUA provinciale. In questo caso i competenti Settori predispongono e approvano tutti gli atti amministrativi e gestionali.

7. Per quanto attiene il sistema di consultazione degli operatori economici si rinvia al successivo art.29.

8. La consultazione diretta di cui al comma 2 è altresì consentita, **anche oltre il limite di spesa ivi indicato**, nei seguenti casi:

a) quando, a seguito della consultazione di cui ai commi 3 e 4, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non siano sostanzialmente mutate le condizioni contrattuali originarie;

b) per la nota specialità del bene, del servizio o del lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

c) quando ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 57 del Codice dei contratti pubblici:

Per Affidamento lavori, servizi e beni:

c I. qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;

c II. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c III. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara (es. Ordinanza contingibile ed urgente ex art.54 D.Lgs267/2000 T.U.E.L.). Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Nei casi di somma urgenza (art.204 comma 4 D.Lgs 163/2006) nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti **lavori** in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario fino all'importo di **€ 300.000,00**. L'acquisizione in economia di lavori per ragioni di urgenza deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di urgenza. Tale verbale deve essere redatto dal Responsabile del servizio o da un tecnico all'uopo incaricato che assuma la funzione di RUP e, unitamente ad una perizia estimativa, trasmesso entro 10 giorni alla Stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori (art.176 D.P.R. 207/2010).

Per Affidamento beni:

c IV. qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

c V. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o

all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

- c VI. per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- c VII. per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Per Affidamento lavori e servizi:

- c VIII. per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cin-quanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- c IX. per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

Articolo 29

Deroghe per alcune tipologie di servizi

1. In ossequio all'art.1 comma 7 legge 135/2012 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", così come modificato dall'art.1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, l'ente è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire

proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

2. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 % per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 % per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
3. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'ANAC.
4. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
6. Per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali.
7. Per quanto attiene i beni e servizi informatici e di connettività, giusti commi 512, 514, 516 e 517 legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), l'ente può procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle procedure centralizzate o delle convenzioni o della programmazione triennale esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. Per interpretazione analogica, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.i) del D.Lgs 39/2013 per "organo di vertice amministrativo" si intende il Segretario Generale il quale non svolge attività gestionale.
8. L'autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo è necessaria ogni qual volta la Consip o le altre centrali di committenza abbiano stipulato convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, ma non si intenda di farlo in quanto si ritiene che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. La scelta di operare in tal senso, fuori dalle convenzioni, da adeguatamente motivata dalla Stazione Appaltante.
9. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Articolo 29 bis

Indagini di mercato ed elenchi aperti

1. Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di un'indagine di mercato ovvero tramite un elenco aperto di Operatori economici.
2. L'indagine di mercato può essere effettuata mediante:
 - a) la pubblicazione nel Profilo del committente di un avviso preventivo per la verifica

della disponibilità degli Operatori economici, anche con riferimento a più cottimi fiduciari aggiudicabili entro un determinato periodo (indagine di mercato periodica), contenente le indicazioni:

- a.1) degli elementi essenziali del cottimo fiduciario;
- a.2) dei requisiti di partecipazione;
- a.3) del criterio di selezione dell'offerta;
- a.4) del termine e delle modalità di presentazione della disponibilità da parte degli Operatori economici;
- a.5) dei criteri utilizzati per la selezione degli Operatori economici da consultare – quali, a titolo esemplificativo, le pregresse esperienze contrattuali con il Comune, l'idoneità operativa dell'Operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del cottimo fiduciario, il possesso dei requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica in eccedenza rispetto a quelli minimi richiesti o il sorteggio pubblico – qualora non si intenda consultare tutti coloro che hanno comunicato la loro disponibilità;

b) la consultazione di elenchi ufficiali di Operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.

3. L'elenco aperto di Operatori economici è predisposto sulla base di un avviso pubblicato nel Profilo del committente ed è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art.332 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; nell'avviso il Comune indica:

- a)** le tipologie di prestazioni nonché le fasce di importo in cui si suddivide l'elenco;
- b)** i requisiti di partecipazione relativi a ciascuna tipologia di prestazione e a ciascuna fascia di importo;
- c)** le modalità di iscrizione nell'elenco;
- d)** i criteri di selezione degli Operatori economici da consultare.

4. Al fine di garantire l'attuazione del principio di rotazione, l'Operatore economico affidatario di un cottimo fiduciario in maniera autonoma, fuori dalle procedure elettroniche o dalle convenzioni Consip, non è invitato alle consultazioni successive e non può ricevere ulteriori affidamenti se non dopo il decorso del termine di tre mesi dall'efficacia dell'aggiudicazione del cottimo medesimo.

Articolo 30

Requisiti

- 1.** Gli Operatori economici da consultare ai sensi dell'art.28, commi 2, 5 e 6, del presente Regolamento devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dall'art. 38 e dall'art. 39 del Codice dei contratti pubblici.
- 2.** Il Comune, tenuto conto della tipologia e dell'importo dell'affidamento in economia, può altresì richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica di cui agli articoli da 40 a 47 del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del presente Regolamento.
- 3.** Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è attestato dal Soggetto offerente mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del dpr. n. 445/2000, suscettibile di verifica periodica, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla sua veridicità.
- 4.** Negli affidamenti mediante cottimo fiduciario di beni, servizi e lavori di importo non superiore a **€ 20.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il Comune, per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici,

può acquisire, in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), una dichiarazione sostitutiva del Soggetto contraente resa in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000, suscettibile di verifica periodica, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla sua veridicità (così come introdotto dalla legge 106/2011).

5. Nelle rimanenti procedure in economia, l'accertamento della regolarità contributiva è un requisito indispensabile: l'impresa potrà dichiarare la regolarità contributiva nella fase di partecipazione alla gara e la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dovrà però essere acquisita dopo l'aggiudicazione definitiva a pena di esclusione (T.A.R. Emilia Romagna – Sentenza n.5425/2010 e Parere AVCP n.20 del 23.02.2012). L'acquisizione del DURC nella fase di aggiudicazione può omettersi nel caso di Affidamenti mediante il mercato elettronico CONSIP; in tal caso l'obbligo di verifica della regolarità contributiva è richiesta soltanto nella fase della liquidazione.

Articolo 31

Publicità e comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori non sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti in ambito sovranazionale. L'avviso di preinformazione è facoltativo ed è eventualmente pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66 comma 7 D.Lgs 163/2006, con le modalità ivi previste.
2. Il Comune rende noto l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario attraverso la pubblicazione di un avviso di post-informazione sui siti informatici del committente, all'interno di apposita sezione.
3. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 28 comma 2 del presente Regolamento, il RUP comunica d'ufficio l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario all'affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non è stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
4. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori di importi superiori a **€ 50.000,00** sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei dati di cui all'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in conformità alle seguenti prescrizioni impartite dall'Autorità (*importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis, legge n. 94 del 2012*):
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (*lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 26-bis, comma 3, legge n. 98 del 2013*);
 - b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale (N.B. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento). Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 D.Lgs 163/2006, per i quali le stazioni

appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

5. I dati di cui al comma 4, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
6. Le varianti di cui all'art.25 comma 2 del Regolamento, sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Il soggetto cui compete la trasmissione delle varianti nei casi previsti dall'art.37 della legge 114/2014 nonché dal Comunicato ANAC del 17/03/2015, è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 32

Congruià dell'offerta

1. Il Comune accerta la congruià di ogni offerta relativa ad affidamenti in economia che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa: tale accertamento è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti, a titolo esemplificativo, da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.
2. Il Comune ha la facoltà di applicare l'art.20 del presente Regolamento, alle condizioni ivi stabilite, facendone menzione nella lettera di invito.

Articolo 33

Garanzie

1. Negli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario il Comune può richiedere all'Offerente o al Soggetto contraente la costituzione delle garanzie di cui all'art.18 del presente Regolamento.

Articolo 34

Direzione dell'esecuzione

1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del cottimo fiduciario da parte del Soggetto contraente attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.
3. Nel caso di affidamento in economia di lavori o di beni e di servizi di speciale complessità – qual è definita, rispettivamente, dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 300, comma 2, lettera b), del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – il Comune nomina direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, in possesso delle necessarie competenze.
4. La nomina di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 35

Termini e modalità di pagamento

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario sono disposti entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art.36, previa presentazione da parte del Soggetto contraente di fattura elettronica, ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel cottimo fiduciario, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.
3. Per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità (ad eccezione delle spese economali), è obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, secondo le disposizioni di cui alla legge 136/2010.

Articolo 36

Attestazione di regolare esecuzione

1. Gli affidamenti in economia di lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro venti giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 ed all'art. 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici.
4. In caso di affidamenti in economia inferiori a **40.000,00 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non è obbligatoria l'esplicitazione degli elementi richiamati nel precedente comma 3 e l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta sulla determina di liquidazione.

Articolo 37

Subappalto

1. Per quanto concerne il subappalto si applica l'art.118 del Codice dei contratti, gli articoli 170 e 298, comma 4, del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici e le altre disposizioni in essi previste.

Articolo 37 bis

Normativa antimafia

1. Per quanto attiene le comunicazioni e le informazioni antimafia di cui al Libro II – Capo II del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", si applica integralmente il predetto disposto normativo.
2. Ai sensi dell'art.89 del citato D.Lgs 159/2011, fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis del medesimo disposto, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati,

autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 153 del 2014*).

Articolo 38

Procedure contabili

1. La contabilità dei lavori affidati in economia è tenuta in conformità alle disposizioni della parte II, titolo IX, capo II, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 39

Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

1. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.lgs 163/2006 "Codice dei Contratti", ai sensi dell'art.3 co.10 D.Lgs 163/2006. I servizi di architettura ed ingegneria, anche integrata, rientrano nell'Allegato II-A del Codice dei Contratti.
2. Per i servizi di cui all'art.22, comma 2, lettera dd), del presente Regolamento di importo inferiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le procedure di cui all'**art.28 comma 2** del presente Regolamento.
3. Per i servizi di cui all'art.22, comma 2, lettera dd), del presente Regolamento di importo pari o superiore a **€ 40.000,00**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed inferiore al limite indicato nell'art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di cui all'**art.28 comma 3** del presente Regolamento.
4. Nel caso l'affidamento riguardi attività di progettazione, essa è soggetta a validazione. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
5. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente (art.49, co. 2, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici). Qualora la stazione appaltante voglia affidare all'esterno l'attività di verifica, il soggetto verificatore deve essere selezionato con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Non è legittimo affidare l'attività di verifica della progettazione a soggetti diversi.
6. Anche i professionisti individuati per il conferimento di incarichi attinenti l'ingegneria e l'architettura dovranno produrre una autocertificazione antimafia secondo modello predisposto dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) ed allegato al presente Regolamento.
7. Per quanto non espressamente indicato ci si riporta al Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di esecuzione nonché alla Determinazione nr.4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC.

Articolo 39bis

Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Pr quanto attiene gli incentivi, in considerazione delle modifiche normative introdotte con la legge n. 114 del 2014, che ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art.92 del D.Lgs 163/2006, ci si riporta integralmente al predetto Codice dei contratti pubblici e allo specifico Regolamento comunale.

PARTE V CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 40 Transazione

1. Il Comune si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Comune, per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l'accordo bonario a norma dell'art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 41 Arbitrato

1. Il Comune, salva diversa volontà esplicitata nel bando, nell'avviso o nell'invito, non applica l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici.
2. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 42 Giurisdizione e norme procedurali

1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo per la Regione Calabria e le norme procedurali sono quelle dettate dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104.

PARTE VI NORME FINALI

Articolo 43 Richiami normativi

1. In materia di comunicazioni all'Osservatorio si applica l'art. 7, comma 8, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
2. In materia di accesso agli atti si applica l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici.
3. In materia di vicende soggettive degli operatori economici si applicano l'art. 51 del Codice dei contratti pubblici, se relative alla fase concorsuale, e l'art. 116 del medesimo Codice, se relative alla fase esecutiva del Contratto pubblico.
4. Il Comune si riserva la facoltà di applicare l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici (appalti riservati).
5. In materia di specifiche tecniche il Comune applica l'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.
6. In materia di condizioni particolari di esecuzione il Comune applica l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici.
7. Il Comune applica in materia di subappalto l'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.
8. In materia di piani di sicurezza il Comune applica l'art. 131 del Codice dei contratti pubblici.
9. In materia di informazioni antimafia si applicano le vigenti disposizioni.

10. In materia di esecuzione del Contratto pubblico il Comune applica la Parte II, Capo V del Codice dei contratti pubblici (Principi relativi all'esecuzione del contratto).

Articolo 44

Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, anche in virtù dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nei casi in cui il presente Regolamento fa esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici o al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, ove gli stessi siano attuati e/o specificati mediante successivi atti regolamentari o amministrativi, trovano applicazione anche le relative norme in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Comune.
3. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Calabria, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici o al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alla normativa regionale in quanto applicabile a soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Comune.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale, anche non contenuta nel Codice dei contratti pubblici o nel Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive del Comune ed al Regolamento comunale disciplinante l'attività contrattuale approvato con deliberazione di C.C. nr.51 del 03.07.2008 e ss.mm.ii. (deliberazioni C.C. nn.76 del 27.11.2008 – 30 del 26.05.2009 – 61 del 22.11.2010). Tutte le rimanenti norme in contrasto con il presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate.
5. Le società partecipate, a totale partecipazione pubblica, sono tenute ad osservare le norme del presente Regolamento.
6. Il presente regolamento è pubblicato nel sito internet <http://www.comune.palmi.rc.it>.
7. Considerata la fase transitoria in materia di normativa appalti, il presente Regolamento sarà oggetto di revisione in presenza di modifiche del Codice dei Contratti che dovessero contrastare con quanto in esso contenuto.